

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, MERIGGI, CONDARCURI,
LIBERTINI, CROCETTA, MANNA, COSSUTTA, DIONISI, GIOLLO,
VINCI, MARCHETTI, BOFFARDI, PICCOLO, LOPEZ, FAGNI,
SARTORI, ICARDI, GALDELLI, GRASSANI e PARISI Vittorio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1992

Istituzione di un reddito per favorire l'inserimento dei
disoccupati nella vita attiva e costituzione del Servizio
civile nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel rapporto SVIMEZ sull' economia del Mezzogiorno del 5 luglio scorso, sorprendentemente si annunciava che per il 1990 il PIL prodotto nel Sud era aumentato in misura (lievemente) maggiore rispetto al Centro-Nord. Si sta dunque superando il divario Nord-Sud?, si sono chiesti gli editorialisti di molti quotidiani.

Per la verità i dati SVIMEZ confermavano il dualismo tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Il prodotto pro capite nel Mezzogiorno, malgrado un aumento maggiore del prodotto interno lordo per il 1990 nel Sud, è *pur sempre di poco superiore alla metà (il 56, 4 per cento) di quello del Centro-Nord*. La differenza rimane tangibile, tanto più se si

considera che la crescita della popolazione nel sud è di circa cinque volte maggiore della media dell'intero paese e che si assiste nel Mezzogiorno anche ad un sensibile calo di produttività.

Un pò più confortante la ripresa degli investimenti anche se è troppo presto per capire se si produrrà un'inversione di tendenza di medio periodo e se sarà confermato il rinnovato interesse dimostrato da imprese e grandi gruppi ad investire nel Mezzogiorno.

Analogamente, pure di fronte ad un aumento dell'occupazione al Sud per il 1990 maggiore che al Centro-Nord, va osservato che il tasso meridionale di disoccupazione resta elevatissimo, pari al 19,7

per cento, ed è all'incirca triplo rispetto a quello del resto del paese. Le regioni meridionali divergono dunque drasticamente per una serie di rilevanti indicatori economici e sociali dal resto del paese.

1. I nuovi termini della questione meridionale

Per il Mezzogiorno la prospettiva di integrazione nel grande mercato europeo presenta rischi maggiori che per altre regioni italiane.

L'abbattimento delle barriere non tariffarie, la libertà di stabilimento delle imprese, la nuova regolamentazione degli appalti e delle commesse, creeranno non poche difficoltà alle imprese meridionali. Esse non godranno più della residua protezione dovuta a mercati frammentati.

L'autorità comunitaria preposta alla tutela della concorrenza si è già pronunciata con frequenza e severità sugli incentivi in vigore nel Mezzogiorno e sull'estensione del territorio che ne beneficia. Anche se in realtà il Mezzogiorno si è trovato non di rado a dover far fronte agli effetti negativi delle politiche comunitarie, o a discriminazioni come nell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) e nell'utilizzo dei fondi strutturali (regionale, sociale, FEOGA Orientamento).

L'esistenza in Europa di ampie aree arretrate (Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia), per non parlare dell'Est europeo, oggi fuori dagli interventi CEE, mette le regioni meridionali in competizione quanto all'impiego delle politiche cosiddette «strutturali» della comunità.

Esistono seri rischi che sia bloccato l'intervento nazionale mano a mano che si procederà nel processo di apertura dei mercati: almeno in teoria, con il procedere della armonizzazione delle legislazioni connessa allo sviluppo della liberalizzazione dell'interscambio, non saranno più consentite forme di aiuti nazionali od interventi specifici che falserebbero la dinamica di una cosiddetta «corretta» concorrenza.

Il Mezzogiorno si avvicina alla data del 1993 in una situazione di grande svantaggio

anche rispetto agli altri paesi mediterranei membri della CEE per una serie di fattori che favoriscono gli altri: mancanza di criminalità organizzata; costo del lavoro più basso; servizi per la produzione migliori; politiche nazionali di sviluppo che al nostro Mezzogiorno mancano.

Inoltre per conquistare mercati ai prodotti industriali della CEE, la Comunità ha aperto ai prodotti agricoli dei paesi mediterranei non membri della CEE. In sostanza per l'agricoltura meridionale la partita è stata già giocata e persa.

Ma il nostro Mezzogiorno ha anche una struttura industriale più debole anche nei confronti della Spagna, del Portogallo e della Grecia. Occorre dunque, anche in vista del mercato unico europeo, ridurre questo grave fattore di debolezza, senza peraltro illudersi che lo sviluppo industriale possa da solo dare soluzione ai bisogni occupazionali del Mezzogiorno.

La questione meridionale rimane oscura se non si esamina lo stretto legame tra le problematiche economiche e le strutture socio-politiche. Nel Sud non c'è più la povertà almeno nei suoi termini tradizionali, però rimane il degrado della vita sociale.

Il punto di partenza è la constatazione che la modernizzazione (capitalistica) del Mezzogiorno e soprattutto la fase dell'industrializzazione degli anni '60 non sono state espressione di un disegno egemonico delle classi dirigenti locali. Negli anni '60 i gruppi dirigenti locali vengono cooptati nei gruppi dirigenti nazionali in condizioni di subalternità come gestori terminali dei canali del finanziamento pubblico e del controllo del territorio e dell'edilizia. Pian piano si costruisce un blocco sociale dominante nel Sud molto più radicale e diffuso, e quindi più forte del vecchio blocco agrario. La società meridionale è capillarmente dominata da un ceto di politici, amministratori, mediatori, affiancati da un ceto intellettuale altrettanto nutrito di esperti, professionisti, ricercatori ed economisti, eccetera: a dirla come Gramsci, i nuovi intellettuali organici del blocco dominante. Il Mezzogiorno è una società

rigorosamente gerarchizzata: dai vertici politici, ai professionisti, alla classe impiegatizia strettamente legata ai vertici del potere grazie al meccanismo delle assunzioni clientelari, ai lavoratori dispersi, e giù giù, fino alla manovalanza del crimine e della droga. Lo «specchio rammodernato di un'economia feudale» - la definisce Augusto Graziani - con la differenza che i fondi pubblici hanno preso il posto della terra coltivabile. L'intreccio, la vicinanza, la collusione di tale blocco sociale con l'attività delle organizzazioni criminali non possono essere dunque sconfitti da appelli puramente etici sia pure importanti alla moralizzazione della vita pubblica, da sacrosanti impropri contro l'invadenza dei partiti, ma solo da conflitti sociali e da movimenti di grandi masse che elaborino un progetto di un nuovo blocco anticapitalista, e di uno sviluppo alternativo.

Una parte dei redditi che affluiscono dal Centro-Nord al Sud attraverso i canali della finanza pubblica ritorna nelle zone settentrionali come domanda derivata di mezzi di produzione e di beni di consumo. Qui sono le basi dell'alleanza tra grande borghesia del Nord e ceti parassitari del Sud.

È probabile che i costi di tale alleanza stiano rilevando, con il passare degli anni, troppo onerosi anche in vista dell'unificazione europea e dei vincoli di bilancio che essa pone e porrà sempre più, e che la grande finanza settentrionale cerchi un aggiustamento nelle politiche fin qui seguite. Si potrebbe aprire dunque una fase di transizione e di conseguente incrinatura della grande stabilità sociale del Mezzogiorno che abbiamo conosciuto dopo il 1975-76.

Non convince però neanche la proposta di un generico ed interclassista patto tra le forze progressiste del Nord e del Sud: non esiste infatti una borghesia settentrionale disponibile a cambiare sostanzialmente i termini del «compromesso meridionale».

La nostra scommessa è viceversa quella di un patto tra lavoratori del Nord e lavoratori, precari, disoccupati del Sud per uno sviluppo produttivo reale del Mezzogiorno, per la qualità dei servizi, per

l'equità fiscale, per il lavoro e la garanzia del reddito. Questo è il senso profondo della nostra proposta «per un lavoro e un reddito minimi garantiti per i disoccupati meridionali».

2. La disoccupazione nel Mezzogiorno

Oggi, dopo quasi venti anni di arresto della politica di industrializzazione, le distanze tra Nord e Sud sono ritornate ai livelli del 1950. Alla quasi piena occupazione del Centro-Nord fanno riscontro, nel Mezzogiorno, livelli di disoccupazione che presentano una gravità estrema. Non solo nel Sud la disoccupazione è intorno al 20 per cento (per le donne il 32 per cento), ma le proiezioni demografiche indicano che nel prossimo decennio 850.000 persone entreranno nel mercato del lavoro nel Sud, mentre 900.000 lasceranno tale mercato nel Nord.

Il rapporto SVIMEZ per il 1991 sottolinea come dalle indagini campionarie sulle forze di lavoro risulti che tra il 1959 e il 1990 l'occupazione è aumentata, nell'intero paese, di 300.000 unità. Al suddetto aumento l'apporto del Mezzogiorno e del Nord è stato rispettivamente di 130.000 e di 170.000 unità con saggi di crescita del 2,1 e dell'1,2 per cento. Ma questi dati non debbono ingannare, essi rappresentano per il Mezzogiorno la somma algebrica, da un lato, della stabilizzazione delle forze impiegate in agricoltura e dell'incremento dell'occupazione nel settore delle costruzioni (+ 4,3 per cento) e dei servizi destinati alla vendita, e dall'altro, della riduzione di 6.000 unità nell'industria (pari a circa l'1 per cento in meno), mentre l'industria del Centro-Nord incrementava l'occupazione dell'1 per cento. Oggi anche al Nord peraltro si riparla di ricorso in massa alla Cassa integrazione guadagni e di licenziamenti.

Questi dati descrivono dunque più che una ripresa stabile della domanda di lavoro nel Sud la debolezza strutturale del mercato del lavoro meridionale. In realtà il tasso di attività è calato nel Mezzogiorno così

come a Nord ma per cause diverse: prevalentemente a causa del calo del tasso di attività femminile a Sud e del calo del tasso di attività maschile a Nord.

Per il futuro la situazione si annuncia più oscura. Entro il 1993 - che è l'anno in cui vengono a coincidere la scadenza dell'intervento straordinario *ex* legge n. 64 del 1986 e il completamento del mercato unico europeo - per effetto dell'attuale composizione per età della popolazione e considerando l'offerta addizionale di lavoro che deriverebbe dall'aumento dei tassi di attività femminili, che attualmente sono nel Mezzogiorno molto più bassi rispetto a quelle del resto del paese (a loro volta inferiori a quelli medi dei paesi più progrediti della CEE), ma al netto dei flussi migratori esterni ed interni al nostro paese, per il 1993 si stima (Cafiero 1989) un tasso di disoccupazione al sud intorno al 27 per cento e nel 2000 al 32 per cento.

Nel biennio 1986-1987 molti si chiesero, anche a sinistra, se era vera disoccupazione. Basti ricordare, tra gli altri, il libro di Accornero, *Il paradosso della disoccupazione*.

Il paradosso consisteva nel fatto che tra coloro che figurano tra i disoccupati non sarebbero pochi, specie tra i giovani, quelli che svolgono un qualche lavoro sommerso e che molti dei presunti disoccupati sembrano prendersela comoda nella loro ricerca di un lavoro, segno evidente di un benessere tutto sommato diffuso anche al Sud.

a) La questione del «benessere dei disoccupati»

La carenza dei dati rende impreciso qualsiasi discorso sui rapporti tra povertà e disoccupazione. Ma non si può non ricordare che tanto le indagini della Banca d'Italia che le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica individuano le regioni meridionali come quelle dove si concentra massimamente la povertà. Nelle regioni meridionali sono concentrati il 30,3 per cento degli occupati, il 53,1 per cento dei disoccupati e il 55 per cento degli indigenti misurati

secondo i criteri della commissione Gorrieri. Ci sarà pure un motivo se questi tre indicatori vanno insieme. Certo rispetto a trenta anni fa esiste un nuovo benessere nel Sud anche se i consumi delle famiglie per abitante nel Mezzogiorno da più di dieci anni sono pari a circa il 70 per cento di quelli del Centro-Nord.

b) La questione della volontarietà della disoccupazione

Questo argomento è un antico cavallo di battaglia della destra ripreso anche a sinistra. Secondo questa tesi, nella misura in cui è possibile sopravvivere senza lavorare, non c'è motivo per cui questi giovani dovrebbero sottoporsi alle condizioni di lavoro offerte nel Mezzogiorno, spesso tutt'altro che appetibili, per non parlare dell'emigrazione. Ma concretamente, mancando possibilità occupazionali aggiuntive, le persone disposte a lavorare a salari più bassi toglierebbero solo il lavoro ad altri.

Quando un disoccupato è tale volontariamente? È una scelta in larga misura convenzionale quella che fissa la soglia salariale al di sotto della quale non è necessario scendere per essere considerato disoccupato. Ma prima di azzardare astratti ragionamenti sulla soggettività del giovane che si rifiuta di lavorare, per esempio, nei cantieri edili, bisognerebbe vedere qual è lo scarto tra il salario di fatto e quello contrattuale nell'edilizia del Mezzogiorno.

c) La presenza degli immigrati terzomondiali nel sud non dimostra la non effettiva disoccupazione dei meridionali?

In realtà, con l'esclusione delle «colf», i lavoratori stranieri di sesso maschile sono, per oltre il 50 per cento del totale, piccoli commercianti ambulanti, mentre gli altri sono soprattutto braccianti stagionali: persone disponibili a condizioni di lavoro, di alloggio e di salario da noi superate da decenni.

Come dimostrato dai ripetuti tentativi dei profughi albanesi, è del tutto provinciale

pensare che l'immigrazione sia dovuta ai posti di lavoro lasciati liberi dagli italiani. C'è immigrazione peraltro anche in paesi con tassi di disoccupazione più alti dei nostri come la Spagna e il Portogallo.

d) Resta aperto il problema del valore soglia del salario

La questione è di rilievo soprattutto per le donne, ed in particolare per le ragazze meridionali. Ad esse si applica «la teoria del salario di riserva» secondo la quale esse preferiscono rimanere a casa fino a che il salario si mantiene al di sotto di una certa soglia perchè il salario offerto non compensa i sacrifici connessi alla condizione lavorativa. Ma di certo questa teoria non spiega la massiccia disoccupazione femminile nel Mezzogiorno dove la domanda di lavoro non tira.

In conclusione, i disoccupati meridionali non riescono a trovare un lavoro anche a condizioni che dal punto di vista umano e sindacale sarebbe legittimo rifiutare.

Insomma l'ottimismo è del tutto fuori luogo, e la struttura dualistica del mercato del lavoro italiano, si ripresenta con eccezionale chiarezza.

3. Il lavoro e il reddito minimi garantiti

Dal ragionamento fin qui sviluppato si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) il dualismo Nord-Sud nel nostro Paese tende a cristallizzarsi come traduzione italiana di una «socio-economia duale», una tendenziale scissione, cioè, alla giapponese, tra un nucleo di lavoratori relativamente stabili e protetti e una massa di sottoccupati-disoccupati.

«Traduzione» non senza conseguenze e che innesta questo dualismo sociale in un dualismo territoriale preesistente con le implicazioni note (fenomeno leghista, criminalità organizzata, blocco sociale parassitario...).

Questa direzione di marcia delle società capitalistiche avanzate ridefinisce, e per

alcuni aspetti, acuisce, i termini di quella che possiamo chiamare «una nuova questione meridionale».

Ancora meno nel nostro che in altri paesi questa divisione è accettabile, se non si vogliono abbandonare milioni di persone ed intere regioni al degrado della vita civile e sociale, al dominio di un ceto parassitario alleato, *bon gré, mal gré*, alla criminalità organizzata, o perlomeno ad essa contiguo;

b) rompere questo blocco dominante è uno dei compiti storici della sinistra italiana, anche per tenere uniti i ceti popolari di fronte al pericolo di lacerazioni che vedrebbero i lavoratori divisi e subalterni ai ceti dominanti se l'acutizzarsi del dualismo tra Nord e Mezzogiorno avesse uno sbocco «alla jugoslava».

È necessario perseguire un modello di sviluppo alternativo basato sulle risorse locali, autocentrato, ma aiutato dalla solidarietà nazionale, ecologicamente sostenibile, che punti in questo quadro al rilancio dell'industrializzazione, dei servizi alla produzione, dei servizi sociali e della qualità della vita.

Questo processo di industrializzazione comunque non risolverebbe il problema della disoccupazione odierna e futura. Occorrono dunque una politica di redistribuzione del lavoro e misure specifiche ed urgenti per incentivare l'occupazione anche nei servizi e nei lavori di pubblica utilità e per garantire il reddito;

c) il sostanziale fallimento delle politiche governative per l'impiego degli ultimi quindici anni sollecita una nuova impostazione non più basata sulla riduzione del costo del lavoro a Sud e sulle assunzioni clientelari nella pubblica amministrazione.

Dobbiamo definire per i disoccupati meridionali dei diritti soggettivi ed universali, per rompere in più punti la macchina del consenso-ricatto clientelare, suscitare aggregazioni, iniziative, mobilitazioni, e dare nel contempo risposte concrete ed immediate ai loro bisogni.

Solo così si potrà avviare un processo di unificazione dei ceti popolari meridionali e potrà aver inizio una battaglia per un modello di sviluppo alternativo, mettendo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in campo le energie migliori e grandi masse, e proporre credibilmente la costituzione di un blocco sociale anticapitalistico che unisca Nord e Sud.

Dobbiamo inoltre superare la dicotomia tra reddito senza lavoro e l'affermazione che non c'è diritto al reddito senza lavorare, se non vogliamo consegnarci *disarmati alla gestione conservatrice del nuovo stato sociale residuale*.

Ci sembra necessario allora ribadire il diritto dei disoccupati innanzitutto ad un lavoro e concepire il reddito minimo garantito come parte di una strategia per l'inserimento lavorativo e sociale, un reddito, cioè, per l'inserimento nella vita attiva (RIVA).

Le politiche per l'inserimento dovrebbero prevedere il completamento della scuola dell'obbligo e della formazione di base e poi anche la formazione con il concorso delle aziende. Ogni percorso formativo deve essere finalizzato ad un lavoro (se non ad una occupazione) anche per rimotivare chi ha subito e vissuto come una sconfitta l'allontanamento dalla scuola.

Non ci sembra di potere escludere l'utilizzo dei disoccupati in lavori socialmente ed ambientalmente utili o il riconoscimento di alcuni lavori di cura, proprio perchè l'inserimento non va inteso come inserimento immediato nel lavoro, ma come inserimento sociale, cioè di cura, di formazione, di alfabetizzazione, di socializzazione, ossia anche come anticamera o come percorso alla ricerca di un lavoro scelto.

Occorre comunque precisare che questi lavori socialmente utili devono avere carattere straordinario, non devono coprire surrettiziamente eventuali carenze negli organici degli enti pubblici e nella pubblica amministrazione ed inoltre devono essere limitati nel tempo.

Perchè a questo punto non fare un altro passo e non individuare la possibilità di una sorta di «servizio civile», nel quale, sulla base di programmi di intervento, di priorità definite nazionalmente e localmente, gli obiettori al servizio militare, il volontariato ed i disoccupati, sperimentino nuove modalità di partecipazione (anche conflittuale)

alle scelte economiche e sociali, e un nuovo modo di intendere lo stato sociale e la solidarietà?

Una esigenza che trova conferma anche nella recente proposta, che peraltro parte dall'accettazione dell'esercito professionale, prospettiva con la quale non siamo d'accordo, della Caritas Italiana, di un Servizio civile nazionale che consenta ai giovani di dedicare un tempo della loro vita alla «difesa della Patria» (articolo 52 della Costituzione), ove questa sia intesa nella forma più ricca ed apprezzabile, come difesa ambientale e sociale, recuperando e facendo tesoro delle esperienze del volontariato internazionale, del servizio civile reso dagli obiettori di coscienza al servizio militare e dalle ragazze delle associazioni del volontariato.

Presentando questa proposta di legge, il nostro intento è quello di fornire strumenti a chi nel nostro Mezzogiorno vuole contrapporre al degrado sociale, alla corruzione pervasiva del clientelismo, alla violenza mafiosa, i valori della solidarietà, della valorizzazione delle persone, del progetto collettivo.

La definizione del RIVA come diritto soggettivo non soggetto ai meccanismi clientelari consentirà ai disoccupati meridionali ed in particolare ai giovani di avere uno strumento per sottrarsi alla dipendenza dai potentati locali, al supersfruttamento del lavoro nero, al reclutamento da parte della criminalità organizzata.

Il testo che vi sottoponiamo rappresenta oltre che un disegno per varare una legge a favore dei disoccupati, una proposta politica per un nuovo patto nazionale contro l'egoismo leghista, un patto che dovrà crescere nei conflitti sociali superando le ambiguità e le insufficienze del cosiddetto «partito degli onesti», mettendo in campo gli interessi sociali reali e il protagonismo delle classi subalterne.

4. Gli articoli del disegno di legge

L'articolo 1, nell'illustrare le finalità del disegno di legge accenna, oltre che ai

motivi già detti, anche al riconoscimento di alcuni lavori di cura (vedi articolo 8). In sostanza proponiamo che il reddito per l'inserimento nella vita attiva (RIVA) sia erogato ai disoccupati meridionali (e di alcune aree ad alto tasso di disoccupazione: vedi articolo 2) che si rendono disponibili ad essere impegnati in corsi di formazione, in lavori socialmente e ambientalmente utili, nel servizio civile nazionale o che siano impegnati in particolari lavori di cura, per introdurre un primo riconoscimento del valore sociale del lavoro riproduttivo.

Non è un caso che il tema del «salario alle casalinghe» sia ormai d'attualità anche nel nostro paese: culturalmente è un sintomo dell'emersione sociale dell'area «riproduttiva» che il movimento operaio con la sua cultura neutro-maschile ha, anche nelle sue espressioni più avanzate, occultato o, perlomeno, sottovalutato. È una questione che non si può liquidare con poche parole, e tantomeno con sufficienza, per la sua delicatezza e complessità. In sintesi, riprendendo le parole di Lidia Menapace, occorre affrontare tale problema superando due contrapposti economicismi come modelli emancipatori: quello tradizionale attraverso il «lavoro fuori casa» e quello fintamente «eversivo» attraverso il salario alle casalinghe.

L'assegno alle casalinghe per il lavoro domestico, oltre ad inestricabili problemi di finanziamento, di contrapposizione corporativa tra le «casalinghe pure» e lavoratrici condannate al doppio lavoro, rafforzerebbe la ghettizzazione di milioni di donne, i legami oppressivi della famiglia, il domicilio coatto.

Non è però pensabile una scomparsa «naturale» del lavoro casalingo, ma anzi va registrata una sua incomprimibilità ed estensione per la riproduzione della specie e delle forza-lavoro.

Il lavoro riproduttivo non scompare «ma tende ad essere - come "lavoro di cura", servizi sociali, tempo destinato dai cittadini ai bisogni non organizzabili e non soddisficibili né dal mercato, né dallo Stato - sempre più diffuso, necessario e "moderno"» (L. Menapace).

Il problema reale diventa quello di riconoscerlo come lavoro necessario, come tale utile alla società, studiato (anche nelle scuole), analizzato scientificamente, scomposto nelle mansioni e ricomposto in processo sociali collettivi di solidarietà e in momenti associativi/cooperativi qualificati, con regole e con una professionalità alla quale corrisponda un riconoscimento salariale.

Ripensare dunque il lavoro casalingo oltre le culture del «casalingato» come arretratezza o come modernità in sé.

L'articolo 2 definisce i soggetti beneficiari del RIVA nei cittadini italiani e stranieri (muniti di permesso di soggiorno), maggiorenni, residenti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione superiore alla media nazionale. Si vuole puntare dunque ad un provvedimento mirato sulle aree di crisi. Tali soggetti devono essere inoltre iscritti alle liste di collocamento da almeno dodici mesi ovvero percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria. Non possono beneficiare del RIVA i lavoratori disoccupati straordinari e il RIVA non è cumulabile con emolumenti per corsi di formazione o con l'indennità ordinaria di disoccupazione.

L'erogazione del RIVA è vincolata alla sottoscrizione di una «clausola di disponibilità» ai lavori socialmente o ambientalmente utili, ai corsi di formazione o alla partecipazione al Servizio civile nazionale (articolo 3). Presso gli uffici di collocamento saranno stilate apposite «liste di disponibilità» le cui graduatorie saranno stabilite con criteri automatici. L'avviamento ai corsi o alle attività sarà fatto rispettando tali graduatorie e riservando alle donne una quota non inferiore al rapporto percentuale delle stesse sul totale dei disoccupati che hanno dichiarato la loro disponibilità.

Il rifiuto non motivato di partecipare a tali attività dà luogo all'esclusione definitiva dalla corresponsione del RIVA (articolo 4).

Le regioni potranno avviare programmi formativi concordandoli con le agenzie regionali del lavoro (o le commissioni

regionali per l'impiego), avvalendosi anche dei finanziamenti della CEE e dando priorità al recupero dell'evasione dell'obbligo scolastico (articolo 5).

Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali predispongono ogni anno progetti per lavori socialmente e ambientalmente utili. Tali progetti saranno vagliati dalle rispettive commissioni regionali per l'impiego (articolo 6). Tali progetti devono prevedere un intervento di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni (salvo decisione della commissione centrale per l'impiego: comma 5), ed un costo - al netto dell'erogazione del RIVA - non superiore ai dieci miliardi di lire.

Per finanziare questi progetti viene istituito un fondo per i lavori socialmente ed ambientalmente utili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare viene stabilito annualmente dalla legge finanziaria. Il fondo, riservata una quota del 20 per cento per gli interventi richiesti dalle amministrazioni centrali, viene ripartito tra le regioni interessate sulla base del numero dei disoccupati.

Questi lavori devono peraltro essere straordinari e temporanei (articolo 7) e non devono coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici per i loro compiti ordinari.

La clausola di disponibilità si ritiene onorata da parte di quei soggetti che prestano cura a figli neonati (fino a dodici mesi) o a parenti stretti con grave *handicap* (articolo 8).

L'articolo 9 fissa l'ammontare del RIVA in una cifra corrispondente alla parte di retribuzione che era indicizzata al 100 per cento dell'aumento del costo della vita prima della disdetta degli accordi sulla scala mobile (dal 1° novembre 1991 circa 840 mila lire). Il RIVA viene erogato dall'INPS per tre anni. Tale erogazione è finanziata da un fondo istituito presso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno, totalmente a carico del bilancio dello Stato ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha - almeno sulla carta - separato, nel bilancio dell'INPS, gli oneri assistenziali da quelli previdenziali.

Ai disoccupati impegnati nei programmi formativi, nei lavori socialmente utili o nelle attività del servizio civile il RIVA viene incrementato del 30 per cento.

L'articolo 10 estende alle lavoratrici in maternità la possibilità di astenersi dal lavoro fino al dodicesimo mese di età del figlio con la conservazione del posto e la possibilità di usufruire del RIVA per i nove mesi non coperti dall'attuale legislazione sulla maternità.

L'articolo 11 estende l'assicurazione contro gli infortuni e la malattia, i contributi previdenziali e gli assegni familiari a chi partecipa alle attività predette e stabilisce che tale partecipazione non comporta la cancellazione dei disoccupati dalle liste di collocamento.

È difficile fare un preciso calcolo della copertura finanziaria necessaria per gli oneri dovuti all'articolo 9. Calcoli approssimativi fatti dai presentatori di proposte simili nel corso della X Legislatura (Russo Spena, atto Camera n. 3664; Bassolino, atto Camera n. 6093) oscillano tra i 7.000 e i 15.000 miliardi di lire. È una cifra che può sembrare imponente ma che rapportata ai provvedimenti del passato, o tuttora in vigore, riguardante i contratti di formazione - lavoro, la fiscalizzazione degli oneri sociali, gli ulteriori sgravi contributivi per il Mezzogiorno, lo stesso programma di creazione di una forza militare di rapido intervento per la quale si prevede una spesa decennale di circa lire 30.000 miliardi, si rivela del tutto realistica se confrontata con la valenza sociale e numerica del problema. È dunque una questione, più che di risorse, di scelte politiche di priorità.

Con l'articolo 12 facciamo due possibili proposte tra le tante: l'istituzione di un contributo sociale obbligatorio a carico dei datori di lavoro e la riduzione del 10 per cento di alcuni capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Capo II è dedicato all'istituzione di un Servizio civile nazionale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri che dovrà coordinare le funzioni di più Ministeri, delle regioni e degli enti locali.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovrà emanare, a tale proposito, i relativi decreti legislativi (articolo 13). Il Servizio civile nazionale opererà nei settori della protezione civile, della salvaguardia dei beni culturali e ambientali, contro l'emarginazione sociale, dell'assistenza sanitaria e della tutela del patrimonio forestale e della fauna.

Potranno partecipare alle attività del Servizio civile nazionale gli obiettori al servizio militare, i volontari (per non più di duecento ore l'anno), i disoccupati che usufruiscono del RIVA.

La partecipazione dei giovani ai corsi di formazione, alle attività sociali o del Servizio civile nazionale varrà come periodo

equivalente per ridurre la durata del servizio militare in tutto o in parte (articolo 14). Si dovrà tener conto, secondo l'articolo 15, nell'avviare le persone alle attività del Servizio civile, per quanto possibile, delle loro professioni e delle vocazioni espresse.

L'articolo 16 stabilisce per i volontari che partecipano alle attività del Servizio civile nazionale una detrazione dall'IRPEF, mentre l'articolo 17 stabilisce che la legge finanziaria determini ogni anno l'ammontare del finanziamento devoluto al Servizio civile nazionale e che tale onere sia a carico del bilancio del Ministero della difesa e degli altri Ministeri competenti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.**REDDITO D'INSERIMENTO
NELLA VITA ATTIVA (RIVA)****Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione, la presente legge disciplina l'erogazione di un reddito per le persone inattive, e per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo, creando opportunità di una loro partecipazione ad attività formative, a lavori di utilità sociale e collettiva, nonché per favorire la loro partecipazione alle attività del Servizio civile nazionale. La presente legge, con l'erogazione di un reddito per l'inserimento nella vita attiva (RIVA) anche alle persone impegnate in alcuni lavori di cura, vuole costituire un primo riconoscimento del valore sociale e collettivo di tali lavori.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati presenterà alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 2.*(Soggetti beneficiari)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto al RIVA tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri muniti di un permesso di soggiorno, che abbiano superato il diciottesimo anno di età, che siano residenti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repub-

blica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente superiore alla media nazionale, e che vengano a trovarsi in una di queste condizioni:

a) risultano iscritti nella prima classe del collocamento da almeno dodici mesi;

b) percepiscano l'indennità di disoccupazione ordinaria.

2. L'erogazione di tale reddito è vincolata alla sottoscrizione di una clausola di disponibilità con le modalità previste dall'articolo 3.

Art. 3.

(Clausola e liste di disponibilità)

1. A partire dalla data in cui matura il diritto al RIVA, tutti i cittadini che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, possono sottoscrivere, presso l'ufficio di collocamento territorialmente competente, una clausola di disponibilità che li vincola ad accettare, i programmi di intervento ad essi proposti con un preavviso di almeno sette giorni dall'inizio del programma stesso.

2. Con i programmi di cui al comma 1 si stabilisce l'inserimento dei soggetti beneficiari del RIVA in lavori socialmente e ambientalmente utili, in corsi di formazione o in attività del Servizio civile nazionale.

3. La chiamata per partecipare ai lavori socialmente ed ambientalmente utili, ai corsi di formazione o alle attività del Servizio civile nazionale deve essere numerica e deve avvenire sulla base delle graduatorie stilate dagli uffici di collocamento.

4. L'inserimento nella lista avviene all'atto della sottoscrizione della clausola di disponibilità di cui al comma 1.

5. Le liste vengono formate mediante la compilazione di schede individuali che devono contenere, tra le altre, informazioni relative al reddito, al nucleo familiare, alla qualifica professionale, al titolo di studio, in conformità ad un modello predisposto dalla

Commissione centrale per l'impiego, in maniera tale da contenere tutti i dati necessari per la formazione delle graduatorie. L'indicazione di notizie false comporta l'esclusione permanente dal RIVA.

6. Le liste vengono formate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rinnovate semestralmente sulla base di criteri automatici, per stabilire le graduatorie. Tali criteri devono tener conto del reddito individuale, dell'anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e di quote riservate per le donne. In ogni caso, una quota non inferiore al rapporto percentuale delle donne sul totale dei disoccupati che hanno dichiarato la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 3 in ciascuna circoscrizione dovrà essere riservata alle donne stesse.

7. Le attività previste dai programmi di inserimento possono essere proposte solo ai soggetti beneficiari del RIVA che risiedono nello stesso ambito territoriale circoscrizionale, delimitato in base all'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

8. Nel proporre tali attività di inserimento, si deve tener conto delle eventuali professionalità preesistenti dei soggetti beneficiari, favorendone la salvaguardia e lo sviluppo.

Art. 4.

(Indisponibilità e rifiuto)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a dare immediata comunicazione della propria eventuale sopravvenuta indisponibilità alla sezione di collocamento competente.

2. Qualora essi siano impiegati in un rapporto di lavoro a tempo parziale rientrante nei limiti di orario di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrante nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4, della stessa legge, e finchè permanga il suddetto rapporto di lavoro, gli

effetti della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 3 sono sospesi, e l'indennità giornaliera di disoccupazione non viene corrisposta per la parte corrispondente all'importo di quanto percepito in dipendenza del rapporto di lavoro.

3. La cessazione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 2 produce effetti alla data della sua comunicazione alla competente sezione di collocamento.

4. Il rifiuto di partecipare alle attività di cui agli articoli 5, 6 e 13, o la successiva ingiustificata irregolare partecipazione ai programmi formativi, di utilità pubblica o del Servizio civile nazionale, danno luogo all'esclusione definitiva dalle attività di cui alla presente legge e dalla corresponsione del RIVA di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Corsi di formazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 potranno essere avviati ai programmi formativi concordati tra l'agenzia per impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o la struttura sostitutiva di questa di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, e l'Assessorato regionale competente o altro organo regionale competente ai sensi di ciascun ordinamento regionale, nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845, delle leggi regionali in materia, nonché dei piani di formazione professionale adottati dalle regioni stesse. Tali programmi potranno essere formulati in modo da consentire l'accesso ai finanziamenti della Comunità economica europea. Essi inoltre devono essere rivolti a recuperare l'evasione dall'obbligo scolastico in raccordo con le strutture centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Lavori socialmente utili e costituzione del relativo fondo)

1. Ogni anno, entro il 30 settembre, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che hanno necessità di

attivare lavori socialmente ed ambientalmente utili o corsi di formazione ad essi connessi, ne elaborano i progetti e li presentano alle commissioni regionali per l'impiego competenti per territorio.

2. In ogni regione, la commissione regionale per l'impiego vaglia, mediante un apposito nucleo di valutazione, i progetti presentati e, sulla base dei criteri di priorità stabiliti triennialmente dalla commissione centrale per l'impiego con la collaborazione delle rispettive commissioni regionali, delibera la graduatoria dei progetti da finanziare.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al comma 2, le commissioni regionali per l'impiego sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

4. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non può essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 10 miliardi;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

5. I progetti sono prorogabili oltre il primo triennio sulla base di una valutazione accurata dell'esperienza svolta e dei risultati prodotti da parte della commissione centrale per l'impiego di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1, che si siano avvalse di lavori socialmente ed ambientalmente utili, vanno tenute a presentare entro il 20 dicembre di ogni anno una relazione alla commissione regionale per l'impiego circa:

- a) lo stato del progetto finanziato;
- b) il numero di utenti beneficiari del servizio attivato;
- c) le modalità di impiego dei lavoratori impegnati nel servizio attivato;
- d) l'entità dei finanziamenti utilizzati.

7. Le commissioni regionali per l'impiego possono avvalersi della collaborazione delle relative commissioni circoscrizionali.

8. Al fine di finanziare, oltre alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della presente legge, i progetti di cui al comma 1, secondo le modalità fissate dal comma 2 del presente articolo, è istituito un fondo per i lavori socialmente ed ambientalmente utili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ammontare complessivo di tale fondo viene stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

9. Il fondo di cui al comma 8 è suddiviso in due quote:

a) il 20 per cento del suo ammontare rimane a disposizione per gli interventi richiesti dalle amministrazioni centrali e la sua ripartizione avviene, sulla base dei criteri stabiliti triennialmente dalla commissione per l'impiego con la collaborazione delle varie commissioni regionali, dalla commissione stessa;

b) l'80 per cento del suo ammontare viene automaticamente ripartito tra le commissioni regionali per l'impiego e sulla base del numero dei disoccupati presenti nei vari territori regionali e circoscrizionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 7.

(Caratteristiche di straordinarietà)

1. I lavori socialmente ed ambientalmente utili attivati mediante i programmi di inserimento devono avere caratteristiche di straordinarietà, in quanto non devono servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, e di temporaneità, in quanto non possono avere una durata superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto, salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 6.

2. I lavoratori impegnati nei lavori di cui al comma 1 devono segnalare alla commissione regionale per l'impiego competente il loro eventuale utilizzo in mansioni non connesse al progetto presentato dai vari enti pubblici alle suddette commissioni.

3. L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta di una commissione regionale per l'impiego o delle organizzazioni sindacali, può compiere ispezioni presso gli enti per controllare le modalità di impiego dei lavoratori nell'ambito dei programmi di inserimento e la corrispondenza dell'attività svolta al programma approvato.

Art. 8.

(Lavori di cura)

1. La clausola di disponibilità può essere sottoscritta da quei soggetti che dichiarano di trovarsi a prestar cura a figli neonati fino al compimento del dodicesimo mese oppure a parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Qualora una delle condizioni di cui al comma 1 dovesse subentrare dopo che il soggetto ha già sottoscritto la clausola di disponibilità, quest'ultimo deve comunicare, entro trenta giorni, tale nuovo evento alla Commissione regionale per l'impiego competente.

Art. 9.

(Ammontare del RIVA)

1. L'ammontare del RIVA è fissato in una cifra corrispondente al 100 per cento della quota delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici indicizzata al 100 per cento rispetto alle variazioni del costo della vita, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

2. L'indennità viene erogata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), per tre anni, con decorrenza dalla data della dichiarazione di disponibilità, con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione del RIVA disciplinata dalla presente legge è finanziato a carico di un fondo istituito, con contabilità separata, presso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. Il reddito di cui all'articolo 1 non è cumulabile:

a) con altri emolumenti corrisposti al corsista in dipendenza dalla partecipazione all'attività formativa, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi;

b) con l'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La percezione del reddito di inserimento alla vita attiva di cui all'articolo 1 è incompatibile con l'indennità straordinaria di disoccupazione.

6. Le lavoratrici che si trovino nella condizione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, hanno diritto alla corresponsione della eventuale differenza fra l'ammontare dell'indennità da esse percepita in base all'articolo 15, secondo comma, della predetta legge, e l'ammontare del RIVA. Tale differenza è erogata con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai soggetti impegnati nei programmi formativi di cui all'articolo 5 o la cui attività è utilizzata per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 6, ovvero per le attività del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 13 della presente legge, spetta l'indennità di cui al comma 1 nell'importo originario incrementato del 30 per cento per ogni mese di effettivo impiego.

Art. 10.

(Astensione dal lavoro per maternità)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di nove mesi, durante il quale le sarà conservato il posto».

Art. 11.

*(Tutela previdenziale e sociale
dei soggetti beneficiari)*

1. Lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 13 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nè di pubblico impiego. Ai soggetti che svolgono tali attività si applicano tuttavia le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè quelle per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari di cui alla presente legge hanno altresì diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti, con l'eventuale accredito dei contributi figurativi collegati alla sua corresponsione.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a dare immediata comunicazione della propria eventuale sopravvenuta indisponibilità alla sezione di collocamento competente. Qualora essi siano impiegati in un rapporto di lavoro a tempo parziale rientrante nei limiti di orario di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrante nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4, della stessa legge, e finchè permanga il suddetto rapporto di lavoro, gli effetti della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 3 sono sospesi e il RIVA non viene corrisposto per la parte corrispondente all'importo di quanto percepito in dipendenza del rapporto di lavoro.

4. La cessazione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 2 produce effetto dalla data della sua comunicazione alla competente sezione di collocamento.

5. Al termine della partecipazione ai corsi o alle attività previsti dalla presente legge, ove non sussista la possibilità di ulteriore iscrizione, i soggetti già beneficiari hanno diritto a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione.

6. L'accettazione dell'offerta di cui agli articoli 5, 6 e 13 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Il fondo costituito presso l'INPS di cui al comma 3 dell'articolo 9 è finanziato attraverso un contributo sociale obbligatorio a carico dei datori di lavoro e dalle risorse recuperate con la norma del seguente comma 3.

2. Il contributo previsto dall'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 16, a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) è soppresso.

3. Gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa delle rubriche n. 4, 5, 8 e 12 di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotti del 10 per cento.

CAPO II.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

Art. 13.

(Ordinamento del Servizio civile nazionale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi per istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio nazionale civile e disciplinarne l'ordinamento attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a coordinare le funzioni dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della difesa, degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) finalizzazione del Servizio nazionale civile a criteri di efficienza in funzione dell'assolvimento di un dovere civico di preminente interesse della collettività;

c) previsione di norme che stabiliscano di devolvere al servizio lo svolgimento di attività di formazione, di addestramento e di impiego operativo del personale nei settori della protezione civile, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, degli interventi per far fronte all'emarginazione sociale, dell'assistenza sanitaria e della tutela del patrimonio forestale e della fauna. A tal fine, il personale del servizio è, di norma, impegnato presso organi, enti ed istituti pubblici preposti ad attività inerenti ai predetti servizi e dipendenti dai Ministeri competenti o dalle regioni o dalle province o dai comuni;

d) impostazione dell'addestramento alle funzioni di cui alla lettera c) in armonia con la natura e lo scopo del servizio ed a cura degli organi, enti ed istituti di cui alla stessa lettera c), che si faranno carico dei relativi oneri di vitto e alloggio del personale per gli addetti non residenti nella circoscrizione;

e) acquisizione di norme per l'utilizzo dei giovani di cui al comma 1 dell'articolo 2 e di coordinamento con le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego relative alle attività di utilità sociale ed ambientale di cui al predetto articolo;

f) acquisizione di norme per l'utilizzo dei giovani obiettori di coscienza al servizio militare ai fini del servizio civile sostitutivo;

g) acquisizione di norme per l'utilizzo di soggetti di età superiore ai diciotto anni disponibili, nell'ambito del Servizio civile nazionale, a svolgere attività volontaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che dovrà essere svolta a tempo parziale per un numero di ore non superiore, nell'arco di dodici mesi, a duecento.

2. Il parere delle commissioni parlamentari, di cui al comma 1, deve essere espresso secondo le modalità previste dai regolamenti di ciascuna Camera, entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Governo. Decorso inutilmente tale termine,

si intende che esse abbiano ritenuto di non doversi pronunciare.

Art. 14.

(Equivalenze con il servizio militare)

1. Per i giovani che hanno partecipato alle attività di utilità sociale ed ambientale di cui agli articoli 5, 6 e 13, il servizio militare o il servizio sostitutivo civile viene ridotto nella misura della durata della loro partecipazione a tali attività.

Art. 15.

(Valutazione dei soggetti)

1. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 13 sono individuati gli organi competenti ed i criteri utili per la valutazione dei soggetti da ammettere al servizio, tenendo conto per quanto possibile delle professioni e dei mestieri svolti, dei titoli posseduti, nonché delle vocazioni espresse, e dando la priorità per le assegnazioni di personale da parte del servizio, ai giovani che hanno partecipato ai corsi o ad attività di utilità sociale ed ambientale di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 16.

(Detrazione IRPEF per i volontari)

1. I volontari di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 possono portare a detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche lire tremila per ogni ora effettivamente prestata nell'ambito delle attività del Servizio civile nazionale per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. Ogni anno nella legge finanziaria viene stabilito l'ammontare del finanziamento devoluto al Servizio civile nazionale.

2. All'onere derivante dalla previsione di cui al comma 1 si provvede a carico dei Ministeri della difesa e degli altri Ministeri competenti.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.